



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica

in persona del Giudice Francesco Antonino Cancilla

ha emesso la seguente

SENTENZA 187/2026

nel giudizio nel giudizio in materia di pensione iscritto al **n. 69991**
promosso da:

G. F., (C.F. OMISSIS) rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Sorgi, e
con questa elettivamente domiciliato in Palermo in P.zza G.
Amendola, 31 C.F. per procura in atti, PEC: robertasorgi@pec.it

contro

INPS, in personale del legale rappresentante, rappresentato e difeso
dall'avv. Tiziana Norrito, dall'avv. Francesco Gramuglia e dall'avv.
Francesco Velardi

Esaminati gli atti ed i documenti della causa;

Udite le parti nella pubblica udienza del 29 maggio 2026, come da
verbale di udienza;

FATTO

1)- Con ricorso depositato il 30 maggio 2025, il signor **G. F.**, già in
servizio presso il Corpo dei Vigili del Fuoco e collocato a riposo dal
mese di giugno 2018, ha adito questa Sezione per sentir accertare il
proprio diritto alla liquidazione della pensione privilegiata ordinaria.

A fondamento della pretesa, il ricorrente ha dedotto di essere affetto da *"spondilosi ed artrosi interapofisaria dorso-lombare con multiple ernie cervicali e lombari"*, patologia ascrivibile alla Tabella A del D.P.R. n. 915/1978; il ricorrente si è dunque lamentato del rigetto della propria istanza amministrativa comunicato dall'INPS in data 10 aprile 2025. Ha quindi chiesto di riconoscere il suo diritto al trattamento privilegiato con conseguenti statuizioni condannatorie a carico dell'INPS.

2)- L'INPS si è ritualmente costituito in giudizio, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso. L'Istituto ha infatti rilevato che la domanda amministrativa presentata dal ricorrente in data 16 novembre 2019 aveva ad oggetto esclusivamente tre patologie di natura traumatica (esiti di frattura al dito della mano, trauma distorsivo alla caviglia, frattura del metatarso), regolarmente vagliate e respinte dalla CMO di Messina con verbale del 13 marzo 2025. Agli atti dell'Istituto, pertanto, non risulta essere mai stata presentata un'istanza amministrativa per il riconoscimento della patologia al rachide (spondilosi e artrosi) per la quale si procede in questa sede giudiziaria.

3)- Con memoria integrativa depositata il 19 gennaio 2026, la parte ricorrente ha replicato deducendo che la mancata indicazione della summenzionata patologia nel modulo di domanda indirizzato all'INPS sarebbe derivata esclusivamente dall'impossibilità informatica di inserire più di tre patologie nel formato preimpostato. Ha peraltro aggiunto di aver inteso ricomprendere tale infermità

allegando, alla domanda stessa, il decreto ministeriale di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ai fini dell'equo indennizzo.

4)- Il Giudice, con ordinanza n. 7/2026 ha onerato l'INPS di chiarire se il sistema informatico in uso nel 2019 ponesse effettivamente un limite numerico all'inserimento delle patologie. L'INPS, con nota depositata l'11 maggio 2026, ha comunicato l'impossibilità tecnica di fornire con certezza tale riscontro.

5)- All'udienza del 29 maggio 2026, udite le parti, la causa è stata posta in decisione; il Giudice ha pronunciato il dispositivo, assegnando giorni sessanta ex art. 167, comma 1, c.g.c. per il deposito della sentenza.

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile e va definito in rito, per difetto del presupposto processuale della previa domanda amministrativa.

In via preliminare, giova ricordare che la pensione privilegiata ordinaria è una prestazione di natura *latu sensu* risarcitoria e previdenziale, spettante al dipendente pubblico militare o di categoria assimilata, che abbia contratto infermità o lesioni dipendenti da causa di servizio, da cui sia derivata un'inabilità. Il riconoscimento di tale prestazione è indefettibilmente subordinato all'avvio di un sub-procedimento medico-legale in sede amministrativa, volto ad accertare la natura dell'infermità, la sua derivazione causale e la sua ascrivibilità tabellare.

Tanto premesso, nel contenzioso previdenziale vige il principio

inderogabile della previa domanda amministrativa, di cui all'art. 153 c.g.c., comma 1, lett. b), c.g.c.. Il giudice, dunque, non può in alcun caso pronunciarsi sul riconoscimento di un beneficio pensionistico, se l'interessato non ha preventivamente sottoposto la specifica pretesa al vaglio dell'Ente previdenziale competente. Vi deve essere, in sostanza, esatta corrispondenza tra quanto richiesto in sede amministrativa e quanto dedotto nel contenzioso.

Nel caso di specie, è pacifico che nel modulo di domanda del 16 novembre 2019, indirizzato all'INPS tramite Patronato, il ricorrente aveva indicato tre infermità, tra le quali non figura la "*spondilosi ed artrosi interapofisaria*". Non può assumere rilevanza la tesi prospettata dalla difesa del ricorrente, secondo cui la mancata indicazione di detta patologia è stata determinata dall'assenza di "spazio" o di appositi "campi" nel modulo informatico predisposto dall'INPS. Né, peraltro, tale malattia può ritenersi insita o implicita in quelle menzionate nell'istanza.

Il Giudice, al riguardo, osserva che i principi di correttezza e leale cooperazione, che devono permeare i rapporti tra il cittadino e la Pubblica Amministrazione, impongono all'utente un onere di diligenza attiva. Pertanto, qualora il modulo informatico si fosse rivelato insufficiente a contenere l'elencazione di tutte le patologie sofferte, l'assistito (peraltro supportato nell'occasione da un Patronato) avrebbe avuto il preciso onere di presentare una seconda e ulteriore domanda amministrativa ad integrazione della precedente, al fine di fare avviare regolarmente la procedura medico-legale.

Allo stesso modo, non può ritenersi equipollente a una formale istanza la semplice allegazione di un decreto ministeriale pregresso relativo all'equo indennizzo. La documentazione sanitaria o amministrativa allegata serve a comprovare la fondatezza della domanda, ma non può in alcun modo sostituirsi all'esplicitazione formale del *petitum*.

In conclusione, l'odierna domanda giudiziale, in quanto relativa a una patologia non sottoposta all'Istituto previdenziale in sede amministrativa, deve essere dichiarata inammissibile.

La particolarità della fattispecie, tenuto conto peraltro della definizione meramente processuale, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando:

-dichiara inammissibile il ricorso;

-compensa integralmente le spese di lite;

-in considerazione della particolare complessità della controversia, ai sensi dell'art. 167, comma 1, c.g.c., fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della sentenza;

-dispone che, ai sensi del d.lgs. 196/2003, in conseguenza della natura dei dati personali trattati, si provveda all'oscuramento delle generalità del ricorrente in sede di pubblicazione nella banca dati o di rilascio di copie a soggetti diversi dalle parti.

Così deciso in Palermo, il 29 maggio 2026

Il Giudice

Dott. Francesco Antonino Cancilla

Firmato digitalmente

Visto l'art. 52 del d.lgs. 196/2003 e ss.mm. in caso di diffusione si dispone di omettere le generalità e gli altri dati identificativi anche indiretti del ricorrente.

Palermo, 29 maggio 2026

Il Giudice

Dott. Francesco Antonino Cancilla

Firmato digitalmente

Depositato nei modi di legge

Palermo, 22 luglio 2026

Pubblicata il 24 luglio 2026

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

Ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione

del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati

identificativi di G. F., C.F OMISSIS, nonché di altre persone fisiche

eventualmente citate.

Palermo, 24 luglio 2026

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)